



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME
PROVENIENTE DAI BOSCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE
A PRIVATI E AD ASSOCIAZIONI ED ENTI privati
SENZA SCOPO DI LUCRO**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 15 del 19 febbraio 2010.-

Modificato ed integrato con delib. C.C. n. 20 del 16 marzo 2011

ART. 1

(PREMESSA)

Premesso che le proprietà comunali non sono gravate da servitù di legnatico e da altri obblighi verso i cittadini ed i frazionisti, il Comune di Moggio Udinese, in relazione alla disponibilità del legname ed al fine di rendere fruibili le risorse naturali del territorio di proprietà comunale, concede limitati quantitativi di legname, non commercializzabile, ai cittadini, alle Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, rispettivamente, residenti e aventi sede nel Comune di Moggio Udinese.

Le concessioni sono effettuate in base alle norme ed alle modalità fissate dal presente Regolamento.

ART. 2

(LEGNAME OGGETTO DI CESSIONE)

È oggetto di cessione la legna da ardere, proveniente in prevalenza da latifoglie, ricavabile da tagli ordinari, colturali (intesi come ripuliture, sfolli e diradamenti) e forzosi (intesi come schianti, ribaltamenti e tagli sanitari) effettuati nei boschi di proprietà comunale.

Non è oggetto di cessione onerosa:

- il legname secco a terra, le piante secche in piedi e i residui delle utilizzazioni forestali. La raccolta di detto materiale è gratuita e avviene al di fuori delle superfici soggette a utilizzazioni forestali. Tale raccolta è comunque soggetta a formale autorizzazione del Comune, secondo le modalità di cui al successivo art. 10;
- il legname da brucio e da paleria per piccoli lavori di manutenzione destinato alla conduzione delle malghe comunali e dei rifugi secondo quanto stabilito al successivo 2.

ART. 3

(SOGGETTI BENEFICIARI DELLE CONCESSIONI)

Sono soggetti beneficiari di legna da ardere i nuclei familiari residenti nel Comune, in relazione alla disponibilità del legname, Allegato alla delib. C.C. n. 20 del 16 marzo 2011

stabilita dall'Amministrazione Comunale, per un quantitativo di circa 4,00 metri cubi di legname all'anno per ciascuna concessione.

Per ottenere la concessione, gli interessati devono:

- a) presentare apposita domanda, ai sensi del successivo art. 4;
- b) essere residenti nel Comune;
- c) non essere titolari di Ditta di utilizzazioni boschive;
- d) non avere pendenze tributarie o patrimoniali con il Comune;
- e) non avere avuto precedenti assegnazioni che non siano state utilizzate (salvo comprovate cause di forza maggiore) o regolarmente pagate.

Non può essere rilasciata più di una concessione annuale per nucleo familiare.

E' escluso dalla concessione chi beneficia, sul territorio comunale, di analoga autorizzazione o concessione rilasciata da altri Enti.

I componenti dei nuclei familiari che, pur avendo i requisiti di cui al presente articolo, non possono, per motivi di età o comprovati motivi di salute, provvedere personalmente al taglio ed alla raccolta del materiale legnoso, devono farne esplicita menzione nella domanda, indicando la persona che intendono delegare per le operazioni di taglio e di raccolta.

Non è ammesso che una stessa persona riceva più di una delega, pena l'esclusione del richiedente dalla concessione.

Possono inoltrare apposita domanda di assegnazione di legna da ardere anche le Associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro con sede nel Comune di Moggio Udinese, che ne facciano richiesta per iniziative connesse alla loro attività.

Non è ammessa più di una domanda annuale per Associazione e per Ente.

ART. 4

(MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Le domande di assegnazione di legname devono essere presentate dagli interessati all'Ufficio del protocollo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e sono:

- indirizzate all'Amministrazione Comunale;
- redatte su appositi moduli forniti dal Comune;
- datate e sottoscritte dal richiedente;
- corredate da fotocopia di un valido documento di identità personale del richiedente.-

ART. 5

(MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE)

Entro il mese di aprile di ciascun anno, l'Amministrazione Comunale, previa individuazione della zona di dislocazione dei lotti disponibili per il corrispondente anno e determinazione del prezzo unitario di vendita, provvede ad informare la cittadinanza, tramite pubblico avviso, delle modalità e termini di presentazione delle domande di assegnazione.

I lotti sono delimitati sul terreno e numerati. Ogni lotto è costituito da circa 4,00 metri cubi di legname da cedere in piedi e a corpo.

L'assegnazione dei lotti avviene per sorteggio pubblico, tra tutte le domande presentate per tempo e ritenute ammissibili.

Con la determinazione di ammissione dei richiedenti, sono altresì fissati il luogo, il giorno e l'ora del sorteggio ed indicato il Responsabile del procedimento.

Il sorteggio si effettua entro il mese di luglio di ogni anno.

Il verbale di assegnazione è approvato con determinazione del Titolare della competente Posizione Organizzativa/Responsabile del Servizio e diventa immediatamente esecutivo ad ogni effetto.

La consegna del lotto è comunicata al richiedente mediante una lettera di assegnazione, sottoscritta dal predetto Titolare di P.O./Responsabile del Servizio.

In caso di insufficiente disponibilità di materiale legnoso rispetto alle domande presentate per tempo e ritenute ammissibili

l'assegnazione avviene comunque mediante sorteggio pubblico. Le domande che, pur collocate utilmente in graduatoria, risultano in esubero per esaurimento dei lotti disponibili, sono d'ufficio ritenute valide per l'anno successivo, salvo espressa rinuncia dei richiedenti. Tali domande sono sorteggiate in via prioritaria e separatamente dalle domande presentate per tempo e ritenute ammissibili per l'anno in corso.

L'assegnazione s'intende accettata in ogni sua parte se, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della stessa, l'assegnatario non comunichi espressa rinuncia scritta all'Amministrazione Comunale.

ART. 6

(MODALITÀ DI ESBOSCO)

Il taglio e la raccolta del legname devono avvenire entro il 30 novembre dell'anno di assegnazione, salvo possibilità di proroga per comprovate cause di forza maggiore.

ART. 7

(MODALITÀ DI PAGAMENTO)

Il prezzo a metro cubo del materiale legnoso concesso e l'ammontare delle relative spese sono indicati nella lettera di assegnazione.

Il pagamento del legname concesso deve avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura da parte del Comune. Il mancato pagamento comporta l'esclusione da altre concessioni di legname per i successivi due anni oltre al recupero coattivo del relativo credito da parte del Comune.

Tutte le spese derivanti e conseguenti all'assegnazione del materiale legnoso sono a carico degli assegnatari.

ART. 8

(OBBLIGHI E DIVIETI)

È compito dell'assegnatario provvedere all'acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie al transito lungo la viabilità forestale.

L'assegnatario è responsabile delle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto del materiale legnoso ed è tenuto al rispetto della normativa forestale vigente. Le operazioni sono condotte secondo le buone pratiche tese alla tutela della salute e alla prevenzione degli infortuni. Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni suddette.

E' vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo del materiale legnoso concesso **e il trasporto al di fuori del territorio Comunale** . L'inadempienza di tale norma comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per un periodo di 2 (due) anni. Ugualmente sono esclusi da ulteriori concessioni per i 2 (due) anni successivi coloro che, presentata la domanda, ottenuta l'assegnazione ed assentita la stessa, ai sensi del precedente art. 5, ultimo comma, vi rinunciano o non provvedono al taglio ed alla raccolta, senza comprovati motivi.

L'assegnatario, inoltre, provvede alla pulizia dei luoghi e all'accatastamento delle ramaglie: l'inadempienza di tali obblighi comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per un anno.

ART. 9

(RACCOLTA DI PIANTE SCHIANTATE, DIVELTE E ALTRI CASI PARTICOLARI)

La raccolta di piante schiantate o divelte o che necessitano di essere sgombrate per motivi di urgenza o di scarso valore economico, è concessa a seguito di apposita domanda, per un quantitativo non superiore indicativamente a 4,00 metri cubi **annui** ed al prezzo di vendita in piedi e a corpo.

Anche l'assegnazione delle piante in parola sarà preceduta da avviso pubblico, nel quale il Titolare di P.O./Responsabile del Servizio disciplinerà le modalità della stessa.

Tale assegnazione è alternativa alla concessione di legna da ardere di cui al precedente art. 2, fatto salvo il caso in cui il quantitativo concesso ai sensi del presente articolo sia inferiore ai 4,00 metri cubi. In tal caso il cittadino può presentare la domanda per la concessione del legname di cui all'art. 2 per un quantitativo complessivo (somma di legname da ardere + schianti) di 4 metri cubi.

ART. 10

(RACCOLTA DI LEGNAME SECCO E RESIDUI DI UTILIZZAZIONI)

La raccolta di legna secca, comprese le piante morte in piedi, e i residui delle utilizzazioni (rami e cimali), assegnabile su domanda ed a titolo gratuito ai residenti nel Comune, deve essere preventivamente autorizzata e deve avvenire nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, purché le aree non siano interessate da utilizzazioni boschive in corso.

Art. 11

(LEGNAME DA OPERA)

I soggetti di cui al precedente art. 3, qualora in possesso del relativo titolo abilitativo a costruire o a effettuare interventi di restauro edilizio/architettonico, possono richiedere al Comune la concessione di un quantitativo di legname da opera, necessario per la realizzazione degli interventi stessi, non superiore a mc. 30. Per la determinazione del quantitativo da concedere l'Ufficio Tecnico redigerà apposita relazione di stima. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità di tale legname. L'utilizzazione dello stesso avverrà a cura, oneri e responsabilità del richiedente, il quale obbligatoriamente dovrà avvalersi di Ditta di utilizzazioni boschive. Nella concessione, il Comune fisserà le condizioni e tempi di utilizzo ed il relativo prezzo.

ART. 12

(LEGNAMI UTILIZZATO DAI GESTORI DELLE MALGHE COMUNALI E DEI RIFUGI)

I gestori delle malghe comunali e dei rifugi possono richiedere la concessione a titolo gratuito di legna da ardere e da paleria, secondo la disciplina del presente Regolamento, esclusivamente per il fabbisogno e la conduzione delle malghe stesse.

ART. 13

(VIGILANZA)

Agli organi di vigilanza è demandato il compito di verificare il buon andamento delle utilizzazioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 14

(NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE)

Sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 15 gg. consecutivi, della deliberazione consiliare di adozione dello stesso.

Da tale data sono abrogate le precedenti norme regolamentari comunali in materia.

Moggio Udinese, lì 19 febbraio 2010/ 16 marzo 2011.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to BULFON dott.ssa Paola)

IL SINDACO
(f.to MARCOCCIO dott.ssa Daniela)

I N D I C E

- ART. 1 - PREMESSA
- ART. 2 - LEGNAME OGGETTO DI CESSIONE
- ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE CONCESSIONI
- ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 5 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
- ART. 6 - MODALITA' DI ESBOSCO
- ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 8 - OBBLIGHI E DIVIETI
- ART. 9 - RACCOLTA DI PIANTE SCHIANTATE, DIVELTE E ALTRI CASI PARTICOLARI
- ART. 10 - RACCOLTA DI LEGNAME SECCO E RESIDUI DI UTILIZZAZIONI
- ART. 11 - LEGNAME DA OPERA
- ART. 12 - LEGNAME UTILIZZATO DAI GESTORI DELLE MALGHE COMUNALI E DEI RIFUGI
- ART. 13 - VIGILANZA
- ART. 14 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
